



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

66 - 2026 - 8 - 11

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2026, N. 8

Disciplina regionale in materia di istituzione del Reddito di studio (REST)

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione riconosce il sapere, la cultura e l'istruzione, ad ogni età della vita, quali strumenti primari per assicurare l'effettiva uguaglianza dei cittadini, nonché la realizzazione del loro diritto alla felicità e al benessere; a tal fine, favorisce la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione dell'individuo e promuove l'accessibilità dei percorsi di istruzione fino al più alto grado per coloro che si trovino in condizione di scolarizzazione incompleta.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce il Reddito di studio (REST), quale misura di sostegno al reddito da utilizzarsi per la frequenza di un percorso volto al conseguimento di un livello di scolarizzazione aggiuntivo rispetto a quello di partenza.

Art. 2

Reddito di studio (REST)

1. Il REST è un sussidio economico, erogato mensilmente, personale e non alienabile.

2. Possono presentare istanza per l'ammissione al beneficio i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere i requisiti per l'accesso al Reddito di inclusione sociale (REIS) previsto nella legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau");
- b) essere residenti ovvero domiciliati in Sardegna ovvero titolari di un permesso di soggiorno;
- c) aver compiuto 18 anni di età per il conseguimento del titolo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero 25 anni di età per il titolo di scuola secondaria di secondo grado, ovvero 25 anni di età per il titolo di scuola secondaria di secondo grado, ovvero 30 anni per percorsi universitari e di formazione tecnica superiore e istituti tecnici superiori;
- d) non beneficiare di altri contributi previsti dalla normativa regionale, statale ed europea in materia di diritto allo studio o impegnarsi a rinunciare agli stessi in caso di ammissione al REST;
- e) possedere un reddito inferiore alla soglia indicata nella deliberazione della Giunta regionale prevista all'articolo 4.

3. L'erogazione del REST è condizionata alla frequenza con profitto di uno dei seguenti cicli di formazione:

- a) istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;
- b) istruzione secondaria di secondo grado degli adulti;
- c) istruzione e formazione tecnica superiore e istituti tecnici superiori;
- d) istruzione universitaria.

4. La durata del sussidio è commisurata a quella del percorso di istruzione e condizionata al rispetto dei doveri previsti all'articolo 3.

Art. 3

Doveri dei beneficiari

1. Il beneficiario del REST è tenuto alla frequenza del percorso di istruzione e al conseguimento degli obiettivi intermedi e finali, come definiti nel patto formativo previsto all'articolo 5, comma 2.

2. In caso di mancata frequenza del percorso di istruzione o di mancato conseguimento dei livelli formativi previsti o del titolo di studio correlato, il REST è revocato con effetto immediato, salvo che non ricorrano giustificati motivi da valutarsi da parte dell'ente erogatore del sussidio.

3. In caso di mancata frequenza del percorso di istruzione da parte del beneficiario per causa a lui non imputabile, il REST è sospeso per massimo due volte. Dopo due sospensioni il REST è revocato.

4. In caso di cessazione del percorso di istruzione per responsabilità del soggetto erogatore, il REST è sospeso per il tempo necessario ad individuare un percorso di istruzione equipollente per il conseguimento dei medesimi obiettivi formativi.

Art. 4

Criteri e modalità di attuazione

1. La Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali e dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta una deliberazione con la quale definisce le linee guida per l'attuazione del REST, dove sono disciplinate in particolare:

- a) le modalità e i criteri di attuazione e finanziamento dell'intervento;
- b) i vincoli e le condizioni per beneficiare del sussidio e la disciplina delle ipotesi di sospensione e revoca;
- c) i criteri di determinazione dell'importo;
- d) le caratteristiche dei percorsi di istruzione e dei soggetti erogatori;
- e) le modalità di stipulazione e i contenuti del patto formativo personalizzato;
- f) le modalità e la periodicità della verifica della frequenza del percorso di istruzione e del raggiungimento dei risultati programmati.

2. La deliberazione di cui al presente articolo è approvata previo parere delle Commissioni consiliari competenti che si esprimono entro venti giorni. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale approva gli atti definitivi.

Art. 5

Soggetti attuatori

1. La richiesta di sussidio è presentata al comune di residenza o domicilio competente all'erogazione.

2. Il patto formativo personalizzato, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, è stipulato dal beneficiario del REST con l'istituzione scolastica presso la quale avviene la frequenza del percorso di istruzione.

Art. 6

Fondo regionale reddito di studio (FREST)

1. Per le finalità della presente legge è istituito un fondo denominato Fondo regionale reddito di studio (FREST) nel quale confluiscono le risorse da bilancio regionale, nazionali ed europee con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla presente legge. Non concorrono alla composizione del fondo le somme di cui all'articolo 8, comma 1.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, adotta i provvedimenti attuativi concernenti le modalità di gestione del fondo.

Art. 7

Interazioni e vincoli rispetto al Reddito di inclusione sociale e altre forme di sostegno al reddito

1. Il REST è cumulabile con il REIS e con le altre forme di sostegno al reddito non correlate al diritto allo studio, fatta eccezione per la quota parte finanziata con le risorse di cui all'articolo 8, comma 1, che non è cumulabile con il REIS, in quanto connesso alla frequenza e al raggiungimento del titolo di studio.

2. Le modalità di cumulo e interazione con il REIS e le altre forme di sostegno al reddito sono dettagliatamente definite nella deliberazione della Giunta regionale prevista all'articolo 4.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 3.000.000, si provvede, a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse annualmente stanziare nel

bilancio regionale in conto della missione 12, programma 04, titolo 1 per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale n. 18 del 2016.

2. Nel caso in cui dall'attività di monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge risultino minori spese rispetto al fabbisogno stimato, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, le disponibilità eccedenti possono essere riprogrammate nel corso dell'esercizio nell'ambito degli interventi previsti in conto della missione 12, programma 04, titolo 1, nel rispetto dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al finanziamento delle misure previste possono concorrere le ulteriori risorse di origine europea, statale e regionale coerenti con le finalità perseguite dalla presente legge.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).